

Bando di assegnazione di contributi per l'acquisto della prima casa a famiglie e coppie di nuova costituzione con figli – seconda annualità

1. Finalità

Agevolare l'acquisto della prima casa a favore di famiglie e coppie di nuova costituzione residenti in Toscana con la presenza di figli.

2. Beneficiari

Sono individuate come beneficiari dei contributi famiglie e coppie con uno o più figli a carico di età non superiore a 6 anni o che siano in attesa di un figlio per stato di gravidanza attestato.

Ai fini del presente bando, alla data di pubblicazione dello stesso sul Burt, i componenti delle famiglie devono aver contratto matrimonio da non più di trentasei mesi e i componenti delle coppie devono risiedere insieme da più di dodici mesi e non oltre trentasei mesi.

Entrambi i componenti non devono avere superato l'età di trentotto anni, limite elevabile a quaranta anni per soggetti con invalidità non inferiore al 67%.

Possono accedere agli eventuali residui dei fondi le famiglie anche senza figli in presenza dei requisiti previsti.

3. Requisiti di accesso

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul Burt del bando.

I componenti delle famiglie e coppie, oltre ai requisiti sopraindicati, devono:

- a) essere cittadini italiani o dell'Unione europea, ovvero, qualora cittadini extracomunitari, essere in possesso di carta di soggiorno ed esercitare regolare attività di lavoro subordinato o lavoro autonomo;
- b) avere percepito un reddito complessivo, così come risultante nell'ultima dichiarazione dei redditi, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n.457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche ed integrazioni, non superiore a euro 34.000,00;
- c) assumere la residenza nell'alloggio oggetto di agevolazione entro dodici mesi dalla data di ammissione al contributo, e comunque al momento della piena disponibilità;
- d) non essere proprietari o in possesso di alloggio nel territorio nazionale alla data di pubblicazione sul Burt del bando;**
- e) dichiarare di non aver usufruito e di impegnarsi a non fruire di altri contributi previsti da leggi regionali o agevolazioni pubbliche per l'acquisto della prima casa nei successivi cinque anni dalla data di pagamento del contributo.

4. Requisiti dell'alloggio

L'alloggio non deve avere le caratteristiche dell'abitazione di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2.8.1969, n. 1072.

L'alloggio deve essere acquistato da terzi a titolo oneroso. Sono esclusi dal contributo gli alloggi autoconstruiti e l'acquisto da ascendenti o discendenti di prima e seconda generazione e da collaterali di primo grado.

Nel caso di coppie con residenza in comune, l'alloggio dovrà essere cointestato eventualmente anche in percentuale differenziata.

5. Tipologie di aiuto

Contributo a fondo perduto.

Rilascio di garanzie su mutui.

6. Entità del contributo a fondo perduto

Sulla spesa di acquisto come risulta dal rogito notarile è concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 15% fino ad un totale massimo di euro 15.000,00.

Sulla spesa di acquisto come risulta dal rogito notarile, al netto del contributo a fondo perduto, può essere rilasciata ai beneficiari una garanzia integrativa della garanzia ipotecaria richiesta dalla banca.

Tale garanzia non può essere superiore al 20% della spesa di acquisto al netto del contributo a fondo perduto e comunque per un importo massimo di euro 50.000,00.

Per i lavoratori atipici, cioè coloro che hanno un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, che sono iscritti al Fondo Gestione Separata INPS (legge 8 agosto 1995, n.335 concernente la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) la garanzia integrativa è elevata al 50% per un importo massimo di euro 70.000,00.

L'ammontare dell'impegno massimo ammissibile dal fondo con il rilascio della garanzia integrativa di quella ipotecaria è fissato pari a venti volte il saldo del fondo.

A tal fine è istituito un fondo di garanzia di euro 50.000,00.

L'ammontare del rischio effettivo in essere, tempo per tempo è dato dalle garanzie rilasciate a valere sul fondo e non ancora estinte o escusse.

La garanzia decade automaticamente quando il debito residuo per capitale ed interessi è coperto dalla garanzia ipotecaria con un rapporto cauzionale non superiore al 70%. Nel caso di garanzia in favore di lavoratori atipici la garanzia decade quando il debito residuo per capitale e interessi è coperto dalla garanzia ipotecaria con un rapporto cauzionale non superiore al 40%.

Per conto della Regione Toscana, Fidi Toscana si farà promotrice presso il sistema bancario per la costituzione di un plafond per la concessione dei mutui con l'agevolazione regionale alle migliori condizioni di tasso di interesse e di spese

7. Modalità di presentazione delle domande, istruttoria, formazione graduatorie ed ammissione

La domanda di accesso al contributo dovrà essere compilata utilizzando il modulo allegato al presente bando ed essere presentata a Fidi Toscana S.p.A (soggetto attuatore del presente bando) a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: FidiToscana SpA Piazza della Repubblica n. 6 - 50123 Firenze.

Il bando e la modulistica per la presentazione della domanda sono disponibili presso la Regione Toscana Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Settore Programmazione delle Politiche Sociali Integrate e Valutazione Progetti Locali, presso la sede di Fidi Toscana Spa o scaricabili dai seguenti siti web: www.regione.toscana.it o www.fiditoscana.it.

Le domande potranno essere presentate a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del presente atto e fino al settantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione sul BURT.

Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta.

Fidi Toscana provvederà all'istruttoria delle domande di contributo verificando la rispondenza con quanto richiesto dal bando.

La graduatoria sarà formulata sulla base del minor reddito determinato come sopra specificato e a parità di reddito dall'eventuale numero di figli comprendendo nel computo anche la gravidanza in atto e dalla collocazione dell'immobile in comune il cui territorio è classificato come interamente montano ai sensi della L.R. 82/2000. La graduatoria sarà redatta da Fidi Toscana entro

quarantacinque giorni dalla data ultima per la presentazione delle domande e trasmessa alla Giunta Regionale per l'approvazione. La stessa verrà pubblicata sul BURT entro trenta giorni dall'approvazione da parte di Fidi Toscana S.p.A.

Le domande relative alla richiesta di garanzia saranno valutate per quanto riguarda l'affidabilità del richiedente secondo i normali criteri adottati dagli istituti di credito per l'accensione dei mutui.

Per conto della Regione Toscana, la Fidi Toscana S.p.A. dà comunicazione ai soggetti beneficiari dell'avvenuta concessione del contributo come dà comunicazione della non ammissione al contributo stesso.

L'erogazione del contributo ed il rilascio della garanzia integrativa avvengono in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di compravendita che deve essere presentato non oltre sei mesi dalla data di ammissione al contributo. A tal fine è ritenuto valido, in prima istanza, anche l'atto di assegnazione dell'alloggio da parte delle cooperative al socio; da tale atto si deve tuttavia evincere che l'alloggio è già stato realizzato con conseguente consegna delle chiavi.

L'erogazione del contributo ed il rilascio della garanzia integrativa avvengono inoltre dopo aver verificato la documentazione necessaria per il pagamento del contributo e la permanenza dei requisiti di ammissione.

Eventuali richieste di deroga rispetto alla decorrenza dei termini dovranno essere suffragate con documentazione atta a dimostrare l'esistenza di impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Nel caso in cui, entro i sei mesi dalla data di ammissione al contributo, non venga presentata la documentazione necessaria, il diritto al contributo sarà considerato decaduto e si procederà con lo scorrimento della graduatoria approvata andando a finanziarie le domande ammesse ma inizialmente non finanziate. Anche per queste ultime restano valide le procedure sopra indicate ed il termine di sei mesi dalla data di ammissione al contributo per la presentazione dell'atto di compravendita.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza dei requisiti e l'assenza di impedimenti;
- documentazione fiscale
- consenso al trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. 196/2003)

8. Decadenza diritto al contributo

Il diritto alle agevolazioni decade:

- qualora venga meno la sussistenza dei requisiti previsti ai punti c) ed e) paragrafo 3 del presente bando;
- qualora i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste da bando;
- qualora i beneficiari rifiutino i controlli disposti dalla Regione Toscana;
- per alienazione o cessione in affitto dell'abitazione nei successivi cinque anni dalla data di pagamento del contributo.